

Buono a sapersi – da: SUISAinfo 3.13

La rinuncia alla gestione

per quanto riguarda le produzioni proprie di supporti sonori, l'utilizzo di musica sulla propria homepage e le composizioni su commissione per film

Sorge spesso la domanda: cosa può fare un autore, in qualità di membro della SUISA, con le proprie opere? Ha il diritto di produrre un CD con le proprie canzoni, le può proporre sul proprio sito web e può gestire autonomamente le indennità legate ai diritti di sincronizzazione, la produzione di esemplari di proiezione come anche i diritti di proiezione in caso di composizione su commissione per un film. In tutti e tre i casi, è importante che l'autore ne informi la SUISA.

Nel contratto di gestione, l'autore cede i diritti sulle sue canzoni alla SUISA. In seguito, la SUISA concede le licenze per l'utilizzazione di tale musica e versa l'indennità all'autore. L'autore stesso non è più autorizzato a concedere licenze. Vale a dire, non ha più il diritto di consentire a terzi l'utilizzazione della sua musica. A determinate condizioni, la SUISA rinuncia tuttavia a far pagare determinate utilizzazioni o trasferisce i diritti all'autore.

Perché l'autore non può licenziare liberamente qualsiasi utilizzazione? Vi sono due ragioni principali: in primo luogo, la rinuncia alla gestione è in contraddizione con l'idea della solidarietà cooperativistica. La SUISA si finanzia con un prelievo sugli introiti. Se un membro rinuncia alla gestione, si riducono conseguentemente gli introiti amministrativi della SUISA, il che significa, in altri termini, che aumentano i costi per gli altri membri. Un autore potrebbe licenziare autonomamente le offerte redditizie e lasciare alla SUISA l'onere di occuparsi delle offerte più difficili e costose. Ne risulterebbero altresì costi più elevati per tutti gli altri membri. In secondo luogo, la SUISA offre, grazie a questa prassi, una certa protezione ai suoi associati. Non possono essere ricattati con la minaccia di ottenere un contratto pubblicitario o un'esibizione in concerto solo se rinunciano ai propri diritti d'autore.

In alcuni pochi casi la SUISA rinuncia tuttavia comunque alla gestione. Di seguito una spiegazione di questi casi.

Autoproduzione

Se un autore registra un CD con le sue proprie composizioni e se ne assume anche i costi, può rinunciare alla gestione dei suoi diritti di riproduzione meccanica. Nel caso di un gruppo che compone i propri brani in comune, tutti i membri del suddetto (ivi compreso l'eventuale arrangiatore), devono accordare il loro consenso alla rinuncia. Se un editore è avente diritto, deve altresì dare il proprio accordo, il che avviene normalmente solo se produce personalmente il CD.

Proprio sito Internet

Per delle ragioni simili, è possibile rinunciare alla gestione dei diritti per l'utilizzazione delle proprie opere sulla propria homepage. Il fattore determinante è che la musica venga offerta gratuitamente e che il sito web appartenga all'autore o, nel caso di un gruppo o di un progetto, ad uno dei membri aventi diritto.

Composizioni su commissione per film

Contratto annesso al contratto di gestione relativo alla musica da film: condizione per l'applicazione

Se ad un autore viene affidato l'incarico di comporre la musica per un film, egli ha in taluni casi la possibilità di firmare il contratto annesso "musica da film" e di regolamentare determinati diritti direttamente con il mandante. Deve comunque trattarsi di una composizione su commissione per una produzione audiovisiva, concretamente quindi di musica composta appositamente per questo film. Sono tuttavia escluse le composizioni per spot pubblicitari e l'utilizzazione di un'opera preesistente come musica da film.

Quali diritti vengono esclusi?

Il compositore deve previamente firmare il contratto connesso "musica da film". In questo modo, può gestire autonomamente i seguenti diritti sulla sua musica su commissione:

- il diritto di abbinare l'opera in questione a delle opere di altri generi artistici o di rendere l'opera utilizzabile in maniera interattiva insieme ad altre opere di altri generi (cosiddetto diritto di sincronizzazione);
- il diritto di registrare su supporti audiovisivi o su altro supporto di dati l'opera musicale così abbinata e di riprodurre tali supporti; questi supporti non possono essere distribuiti al pubblico; si tratta ad esempio di supporti che servono alla proiezione del film;

- il diritto per il mandante di proiettare il supporto durante le proprie manifestazioni in Svizzera e nel Liechtenstein, senza pagamento dell'ingresso e al di fuori del cinema.

Diritti di sincronizzazione

Una composizione su commissione per un film implica inevitabilmente che la musica possa essere associata al film. Sarebbe quindi illogico trasferire separatamente il diritto di sincronizzazione. Nelle nuove condizioni di gestione si tiene già conto di questo aspetto, non cedendo più alla SUISA i diritti di sincronizzazione sulle opere composte su commissione per un film.

Esemplari di proiezione

Perché il film possa essere mostrato al cinema o alla televisione, devono essere realizzate delle copie e inviate alle emittenti e ai cinema. Queste copie sono degli esemplari di riproduzione che dovrebbero essere licenziate dai produttori presso la SUISA. Dato che il produttore è, nel caso di una composizione su commissione, in ogni caso già in contatto diretto con l'autore, è logico che tratti la questione delle indennità direttamente con quest'ultimo.

Diritti di proiezione

La retrocessione dei diritti di proiezione concerne da una parte i cosiddetti «screening». Si tratta di manifestazioni organizzate dallo stesso produttore del film in occasione delle quali propone il suo film a dei distributori e/o cinema. Tali screening sono la premessa perché il film possa essere integrato in un programma. Tutti gli altri diritti di proiezione rimangono alla SUISA, in specie i diritti per le proiezioni al cinema o le diffusioni alla televisione. Dall'altra parte, questo riguarda anche i diritti di proiezione per i film aziendali o di prodotti agli stand fieristici. Se a questo scopo viene utilizzata una composizione su commissione e firmato il contratto annesso, non vi è più bisogno di una licenza supplementare per la proiezione. In ogni caso la rinuncia si limita a delle proiezioni in Svizzera e nel Liechtenstein.

Condizioni formali per la rinuncia

Per quanto riguarda le produzioni proprie (autoproduzioni) e il proprio sito web, i relativi formulari di rinuncia si trovano nel centro di download della homepage della SUISA. La rinuncia in caso di autoproduzioni deve essere notificata al più tardi durante la riproduzione; nel caso del sito web, la rinuncia può avvenire in qualsiasi momento.

In caso di composizioni su commissione per film, bisogna considerare il fatto che l'autore, dopo aver firmato il contratto annesso, deve informare la SUISA in merito alle composizioni su commissione per le quali desidera gestire autonomamente i diritti (rinuncia), e questo entro 10 giorni dall'ottenimento dell'incarico di composizione. In ogni caso, la rinuncia deve pervenire alla SUISA prima che il produttore licenzi il suo film. Delle rinunce successive non possono più essere prese in considerazione. La maggior parte delle rinunce respinte non rispetta questa condizione, che può altresì avere delle ripercussioni sul piano del diritto della responsabilità civile per il compositore. Per cautelarsi, conviene chiarire previamente se il contratto annesso è stato firmato oppure conferire la delega al produttore perché possa appurarla presso la SUISA.

Links:

- Domanda e nota informativa per la produzione propria di supporti sonori:
www.suisa.ch/it/membri/autori/dichiarare-un-supporto-sonoro.html
- Per richiedere il contratto annesso «musica da film», si rivolga alla divisione Membri:
authors@suisa.ch (D)
authorsF@suisa.ch (F)
autori@suisa.ch (I)
- Ulteriori informazioni utili sulla prassi contrattuale per quanto riguarda la musica da film sono consultabili nel contratto modello «musica da film» e nel relativo commento (Rubrica «Contratti»):
www.suisa.ch/it/membri/autori/documenti-per-autori.html

Testo: Fabian Niggemeier